

REGOLAMENTO COMUNALE DELLO SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

**(D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 - D.P.R. 20/10/1998 n. 447 – D.P.R.
07/12/2000 n. 440)**

(modificato con delibera C.C. n. 10 del 27/02/2002 e n. 27 del 09/05/2003)

ART. 1

Finalità e Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le modalità organizzative e gestionali dello "Sportello Unico" istituito dal Comune di Oliveto Citra ai sensi dell'art. 23 e seguenti del D.Lgs 31/3/1998 n. 112 e art. 3 del D.P.R. n. 447 del 20 ottobre 1998. Lo sportello Unico è finalizzato a favorire la creazione di nuove imprese e la valorizzazione del tessuto imprenditoriale già esistente unificando e semplificando la complessità degli adempimenti amministrativi e dei vincoli burocratici a carico degli imprenditori.

I tempi previsti nel presente regolamento per i procedimenti gestiti dallo sportello unico sostituiscono i tempi indicati nel Regolamento relativo alle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Il presente Regolamento ha per oggetto gli adempimenti relativi alla realizzazione, localizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione di una attività produttiva di cui alle definizioni che seguono.

DEFINIZIONE DI INSEDIAMENTO PRODUTTIVO:

Ogni attività che comporti:

- 1) la produzione di beni e servizi;
- 2) la trasformazione di beni;
- 3) la fornitura di servizi, qualora dia luogo a classificazioni come lavorazione insalubre;
- 4) il deposito e la movimentazione di sostanze, qualora dia luogo a classificazione come attività insalubre;
- 5) lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi elencati nell'allegato D.Lgs. 22/97;
- 6) la detenzione e/o manipolazione di sostanze chimiche di qualsiasi genere o sostanze pericolose ai sensi della normativa in materia;

DEFINIZIONE DI NUOVO INSEDIAMENTO PRODUTTIVO:

- 1) ogni insediamento di cui al punto precedente;
- 2) ogni variazione rilevante:
 - a) dei cicli produttivi e tecnologici;
 - b) dei quantitativi e della natura delle sostanze;
 - c) di diverse modalità di conservazione, manipolazione e trasporto delle sostanze utilizzate;
 - d) di destinazione dei locali, nonché ogni ampliamento, ristrutturazione di locali e impianti che intervenga in un insediamento produttivo esistente.

DEFINIZIONE DI INSEDIAMENTO PRODUTTIVO ESISTENTE:

- 1) qualsiasi insediamento rientrante nelle tipologie previste dalla DEFINIZIONE DI INSEDIAMENTO PRODUTTIVO che sia già in attività.

Rientrano tra gli impianti di cui al presente articolo quelli relativi a tutte le attività di produzione di beni e servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali e artigiane, le attività turistiche ed alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazioni.

ART. 2

Pronuncia preventiva

L'impresa può chiedere allo sportello unico una pronuncia preventiva (parere) sulla conformità ai vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica presentando il progetto preliminare dell'insediamento produttivo.

Lo sportello unico si pronuncia entro 90 giorni dalla richiesta, avvalendosi degli enti o uffici competenti.

ART. 3

Procedimento Semplificato

PROCEDIMENTO MEDIANTE CONFERENZA DI SERVIZI

1) INSEDIAMENTI NON SOGGETTI A V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale)

a) Verifica completezza istanza e documentazione - avvio procedimento (10 giorni)
Lo Sportello Unico riceve l'istanza unica per i procedimenti comunali ed entro 10 giorni ne verifica la completezza formale e comunica all'interessato l'avvenuta accettazione e contestuale avvio di procedimento amministrativo (verifica di procedibilità).

Nello stesso giorno, **adotta direttamente, ovvero** invia copia della domanda corredata dalle specifiche documentazioni agli uffici competenti per la relativa istruttoria, dando inizio al termine dei 90 giorni previsto.

Gli uffici o enti competenti dovranno rispondere allo Sportello Unico entro 80 giorni dalla data di avvio del procedimento.

b) Istanza e/o documentazione incompleta - comunicazione di improcedibilità (non avvio procedimento) (10 giorni)

Rilevata la incompletezza della documentazione e/o dell'istanza lo Sportello Unico comunica all'interessato la sua improcedibilità e quindi mancato avvio del procedimento.

Il Responsabile dello Sportello richiede, con lettera raccomandata o mediante notifica, l'integrazione necessaria per l'avvio del procedimento. In assenza di integrazione, decorsi trenta giorni dal ricevimento della richiesta, il procedimento s'intende concluso negativamente.

c) Pronuncia negativa - Conferenza dei Servizi

Se entro 90 giorni una delle amministrazioni interessate si pronuncia negativamente, la pronuncia è trasmessa dallo sportello unico al richiedente entro 3 giorni ed il procedimento s'intende concluso.

Entro 20 giorni dalla comunicazione negativa l'interessato può chiedere allo sportello unico di convocare una conferenza di servizi al fine di eventualmente concordare quali siano le condizioni per ottenere il superamento della pronuncia negativa.

La conferenza dei servizi non è ammessa se più di una amministrazione si pronuncia negativamente.

d) Mancata pronuncia entro 90 giorni - Conferenza dei Servizi

Decorsi inutilmente i 90 giorni previsti, entro i successivi 10 giorni, **il Responsabile dello Sportello Unico**, convoca una conferenza dei servizi che si svolge ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 **e successive modifiche ed integrazioni**.

e) Conferenza dei Servizi

La convocazione della conferenza dei servizi è resa pubblica ed alla stessa possono partecipare i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto produttivo, presentando osservazioni che la conferenza è tenuta valutare.

La conferenza dei servizi procede all'istruttoria del progetto ai fini della formazione di un verbale che tiene luogo delle autorizzazioni, dei nulla osta e dei pareri tecnici previsti dalle norme vigenti o comunque ritenuti necessari.

La conferenza fissa altresì il termine entro cui pervenire alla decisioni, in ogni caso compatibile con il rispetto dei **5** mesi previsti.

Il verbale, recante le determinazioni assunte dalla conferenza dei servizi, che si pronuncia anche sulle osservazioni pervenute dai soggetti portatori d'interessi, tiene luogo del provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento e viene immediatamente comunicato, a cura dello sportello unico, al richiedente.

2) INSEDIAMENTI SOGGETTI A V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale)

a) Verifica completezza istanza e documentazione - avvio procedimento (10 giorni)

Lo Sportello Unico riceve l'istanza unica per i procedimenti comunali ed entro 10 giorni ne verifica la completezza formale e comunica all'interessato l'avvenuta accettazione e contestuale avvio di procedimento amministrativo (verifica di procedibilità).

Nello stesso giorno invia copia della domanda corredata dalle specifiche documentazioni agli uffici competenti per la relativa istruttoria, dando inizio al termine dei **120** giorni previsto.

Il richiedente ha facoltà di chiedere una proroga del termine comunque non superiore a **60** giorni.

Gli uffici o enti competenti dovranno rispondere allo Sportello Unico entro **100** giorni dalla data di avvio del procedimento.

b) Integrazioni (30 giorni)

Entro 30 giorni dall'avvio di procedimento l'amministrazione competente per la valutazione di impatto ambientale (tutti gli uffici interessati) deve comunicare, **per**

una sola volta, allo sportello unico la eventuale necessità di integrazioni documentali o informative.

Trascorsi i 30 giorni senza aver ricevuto alcuna richiesta di integrazione il procedimento segue il suo iter.

c) Richiesta integrazione - sospensione termine dei **120** giorni previsti
Qualora l'amministrazione competente per la V.I.A. abbia comunicato allo sportello unico la incompletezza della documentazione trasmessa, vengono richieste per una sola volta le integrazioni mancanti e quindi il termine dei **120** giorni rimane sospeso fino al ricevimento delle stesse (il termine di **120** giorni riprende a decorrere dal ricevimento della documentazione completa).

d) Pronuncia negativa - Conferenza dei Servizi

Se entro **120** giorni una delle amministrazioni interessate si pronuncia negativamente, la pronuncia è trasmessa dallo sportello unico al richiedente entro **3** giorni ed il procedimento s'intende concluso.

Entro 20 giorni dalla comunicazione negativa l'interessato può chiedere allo sportello unico di convocare una conferenza di servizi al fine di eventualmente concordare quali siano le condizioni per ottenere il superamento della pronuncia negativa.

La conferenza dei servizi non è ammessa se più di una amministrazione si pronuncia negativamente.

e) Mancata pronuncia entro **120** giorni - Conferenza dei Servizi

Decorsi inutilmente i **120** giorni previsti, entro i successivi **3** giorni, **il Responsabile dello Sportello Unico**, convoca una conferenza dei servizi che si svolge ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e **successive modifiche ed integrazioni**.

f) Conferenza dei Servizi

La convocazione della conferenza dei servizi è resa pubblica ed alla stessa possono partecipare i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto produttivo, presentando osservazioni che la conferenza è tenuta valutare.

La conferenza dei servizi procede all'istruttoria del progetto ai fini della formazione di un verbale che tiene luogo delle autorizzazioni, dei nulla osta e dei pareri tecnici previsti dalle norme vigenti o comunque ritenuti necessari.

La conferenza fissa altresì il termine entro cui pervenire alla decisioni, in ogni caso compatibile con il rispetto dei **9** mesi previsti.

Il verbale, recante le determinazioni assunte dalla conferenza dei servizi, che si pronuncia anche sulle osservazioni pervenute dai soggetti portatori d'interessi, tiene luogo del provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento e viene immediatamente comunicato, a cura dello sportello unico, al richiedente.

Decorsi inutilmente gli **9** mesi, l'amministrazione procedente può chiedere che il Consiglio dei Ministri si pronunci nei successivi 30 giorni ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90 (Conferenza dei Servizi).

ART. 4

PROGETTO COMPORANTE LA VARIAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI

Tale procedura è ammessa soltanto nei casi in cui le aree a destinazione artigianale - industriale previste dagli strumenti urbanistici siano esaurite o insufficienti alla realizzazione dell'insediamento produttivo.

a) - Progetto in contrasto con strumento urbanistico - Rigetto istanza

Qualora il progetto presentato sia in contrasto con lo strumento urbanistico, o comunque richieda una sua variazione, **il Responsabile dello Sportello Unico**, rigetta l'istanza.

b) - Conformità progetto a norme in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro - Conferenza dei servizi

Tuttavia, allorché il progetto sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, **il Responsabile dello Sportello Unico** può, motivatamente, convocare una conferenza di servizi, disciplinata dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 **e successive modifiche ed integrazioni**, per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso.

Alla conferenza può intervenire qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto industriale.

c) - Pronuncia Consiglio comunale su variate strumento urbanistico (60 giorni)

Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni proposte e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, si pronuncia definitivamente entro sessanta giorni il Consiglio comunale.

ART. 5

Procedimento mediante autocertificazione

a) Ricevimento unica istanza corredata da autocertificazioni

Lo Sportello Unico riceve un'unica domanda contenente, ove necessario, anche la richiesta di concessione edilizia, corredata da autocertificazioni attestanti la conformità dei progetti alle singole prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia urbanistica, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale, redatte da professionisti abilitati o da società di professionisti e sottoscritte dai medesimi, unitamente al legale rappresentante dell'impresa.

b) Verifica completezza istanza ed autocertificazioni - avvio procedimento (10 giorni)

Lo Sportello Unico riceve l'istanza e le autocertificazioni, la immette immediatamente nell'archivio informatico, dandone notizia tramite adeguate forme di pubblicità ed entro 10 giorni ne verifica la regolarità formale comunicando all'interessato l'avvenuta accettazione e contestuale avvio di procedimento amministrativo per il rilascio della concessione edilizia (verifica di procedibilità).

Nello stesso giorno invia copia della domanda corredata dalle specifiche autocertificazioni agli enti o uffici competenti preposti al rilascio delle autorizzazioni, nulla osta, pareri, verifiche ecc. chiedendo un pronunciamento sulla veridicità delle dichiarazioni, nonché sulla conformità dei progetti alle normative vigenti in materia. Copia della domanda e della documentazione prodotta viene trasmessa dallo sportello unico, anche in via informatica, alla regione nel cui territorio è localizzato l'impianto.

Gli uffici o enti competenti dovranno rispondere allo Sportello Unico entro 80 giorni dalla data di avvio del procedimento.

c) Verifica autocertificazioni (30 giorni)

Entro 30 giorni dall'avvio di procedimento gli enti ed uffici preposti debitamente coinvolti (USL, U.T.C., Vigili del Fuoco, ecc) comunicano allo sportello unico la eventuale necessità di integrazioni documentali o informative oppure, se non necessarie, entro 80 giorni dall'avvio del procedimento emettono il parere/nulla - osta di loro competenza.

Decorsi i suddetti 30 giorni non possono essere richiesti altri atti o documenti concernenti fatti risultanti dalla documentazione inviata.

d) Richiesta integrazione - sospensione termine dei 90 giorni previsti

Qualora gli enti o uffici coinvolti nella verifica delle autocertificazioni comunichino le integrazioni di atti o documenti necessari ai fini istruttori, lo sportello unico chiede per una sola volta le integrazioni mancanti e quindi il termine dei 90 giorni resta sospeso fino al loro ricevimento.

Entro 80 giorni dall'avvio del procedimento l'ente o ufficio competente si pronuncia sulle autocertificazioni e sul rilascio della concessione edilizia.

e) Progetti complessi o chiarimenti amministrativi, tecnici, progettuali - Audizione in contraddittorio

e1) Audizione in contraddittorio con richiedente - Verbale

Ove occorranza chiarimenti in ordine alle soluzioni tecniche e progettuali o al rispetto delle normative amministrative e tecniche di settore o qualora il progetto si riveli di particolare complessità ovvero si rendano necessarie modifiche al progetto o il comune intenda proporre una diversa localizzazione dell'impianto, nell'ambito delle aree destinate ad insediamenti produttivi, il responsabile del procedimento può convocare il richiedente per un'audizione in contraddittorio di cui viene redatto apposito verbale.

e2) Accordo ai sensi dell'art. 11 della L. 241/90

Qualora al termine dell'audizione, sia raggiunto un accordo ai sensi dell'art. 11 della L. 241/90 sulle caratteristiche dell'impianto, il relativo verbale vincola le parti a condizione che le eventuali modifiche al progetto originario siano compatibili con le disposizioni attinenti ai profili di cui all'art. 8 comma 1 del Regolamento (Affidamento delle istruttorie tecniche a strutture pubbliche). Il termine di 90 giorni resta sospeso fino alla presentazione del progetto modificato conformemente all'accordo.

f) Impianti a struttura semplice (45 giorni - silenzio - assenso)

Ferma restando la necessità di acquisire l'autorizzazione nelle materie per cui non è consentita l'autocertificazione, nel caso di impianti a struttura semplice individuati

secondo i criteri stabiliti dalla regione **con delibera della Giunta n. 3422 del 12/07/2002, pubblicata sul BURC n. 42 del 09/09/2002**, la realizzazione del progetto s'intende autorizzata se lo sportello unico, entro **45** giorni dal ricevimento della domanda, non comunica il proprio motivato dissenso ovvero non convoca l'impresa per l'audizione.

Nell'ipotesi in cui si rendono necessarie modifiche al progetto si adotta la procedura di cui alla precedente lettera e).

La realizzazione dell'opera è comunque subordinata al rilascio della concessione edilizia, ove necessaria.

g) Falsità autocertificazioni - comunicazione alla Procura della Repubblica - sospensione procedimento

Per la verifica delle autocertificazioni lo sportello unico si avvale di enti ed uffici preposti (ASL, U.T.C, Vigili del Fuoco, ecc).

Quando in sede di esame della domanda lo sportello unico tramite gli enti o uffici preposti e fatti salvi i casi di errore ed omissione materiale suscettibili di correzioni o integrazioni, ravvisa la falsità di alcuna delle autocertificazioni, il responsabile del procedimento trasmette immediatamente gli atti alla competente Procura della Repubblica, dandone contestuale comunicazione all'interessato.

Il procedimento è sospeso fino alla decisione relativa ai fatti denunciati.

h) Termine procedimento mediante autocertificazione (60 giorni)

Il procedimento, ivi compreso il rilascio della concessione edilizia (ove necessaria) e salvo quanto previsto ai commi precedenti, è concluso entro **60** giorni dalla presentazione della domanda.

i) Decorrenza termine di 60 giorni - silenzio - assenso

Decorsi inutilmente i **60** giorni, la realizzazione del progetto s'intende autorizzata in conformità alle autocertificazioni prodotte, nonché alle prescrizioni contenute nei titoli autorizzatori, ove necessari, previamente acquisiti.

Il decorso dei **60** giorni previsti non fa venir meno le funzioni di controllo da parte del comune e degli altri enti competenti.

l) Inizio lavori di realizzazione dell'impianto

L'impresa è tenuta a comunicare allo sportello unico l'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto.

Il comune e gli altri enti competenti provvedono ad effettuare i controlli ritenuti necessari.

La realizzazione dell'opera è comunque subordinata al rilascio della concessione edilizia (ove necessaria).

m) Accertata falsità autocertificazioni dopo l'avvenuto inizio lavori - ordinanza di riduzione in pristino - comunicazione alla Procura della Repubblica

Qualora, successivamente all'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto, sia accertata la falsità di una delle autocertificazioni prodotte, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni od integrazioni, il responsabile dello sportello unico ordina la riduzione in pristino a spese dell'impresa e dispone la contestuale trasmissione degli atti alla Procura dandone contemporanea comunicazione all'interessato.

n) Presentazione memorie, osservazioni o richiesta di audizione in contraddittorio o partecipazione a riunione da parte di soggetti interessati (20 giorni dalla pubblicità del progetto)

I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto produttivo, possono trasmettere allo sportello unico, entro 20 giorni dall'avvenuta pubblicità del progetto, memorie e osservazioni o chiedere di essere uditi in contraddittorio ovvero che il responsabile del procedimento convochi tempestivamente una riunione alla quale partecipano anche i rappresentanti dell'impresa. Tutti i partecipanti alla riunione possono essere assistiti da tecnici ed esperti di loro fiducia, competenti sui profili controversi.

Su quanto rappresentato dagli intervenuti si pronuncia, motivatamente la struttura. La convocazione della riunione sospende per non più di 20 giorni il termine dei 90 previsto per il procedimento.

ART. 6

Accertamento conformità urbanistica, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale

a) Accertamento della conformità urbanistica, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale

Lo sportello unico accerta la sussistenza e la regolarità formale delle autocertificazioni prodotte.

Successivamente alla realizzazione dell'impianto produttivo lo sportello unico avvalendosi degli uffici ed enti preposti, ciascuno per le materie di propria competenza, verificano la conformità delle medesime autocertificazioni agli strumenti urbanistici, il rispetto dei piani paesistici e territoriali nonché la insussistenza di vincoli sismici, idrogeologici, forestali ed ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico incompatibili con l'impianto. La verifica degli enti preposti riguarda tra l'altro:

- a) la prevenzione degli incendi;
- b) la sicurezza degli impianti elettrici e degli apparecchi di sollevamento di persone o cose;
- c) l'installazione di apparecchi e impianti a pressione;
- d) l'installazione di recipienti a pressione contenenti GPL;
- e) il rispetto delle vigenti norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- f) le emissioni inquinanti in atmosfera;
- g) le emissioni nei corpi idrici o in falde sotterranee e ogni altro rischio di immissione potenzialmente pregiudizievole per la salute e per l'ambiente;
- h) l'inquinamento acustico ed elettromagnetico all'interno ed all'esterno dell'impianto produttivo
- i) le industrie qualificate come insalubri;
- j) le misure di contenimento energetico.

Il decorso dei **60** giorni previsti non fa venir meno le funzioni di controllo da parte del comune e degli altri enti **interessati**.

ART. 7

Affidamento delle istruttorie tecniche a strutture pubbliche qualificate

Lo sportello unico può affidare, previa deliberazione della Giunta Municipale, mediante convenzione che fissi termini compatibili con quelli previsti dal regolamento dello sportello unico per la conclusione dei procedimenti, specifiche fasi e attività istruttorie, all'Azienda ASL o loro consorzi regionali, alle C.C.I.A.A. nonché ad università o altri centri e istituti pubblici di ricerca che assicurino requisiti di indipendenza, di competenza e di adeguatezza tecnica.

ART. 8 Procedura di collaudo

a) Collaudo

Quando il collaudo sia previsto dalle norme vigenti, le strutture e gli impianti sono collaudati da professionisti o da altri soggetti abilitati dalla normativa vigente, diversi dal progettista dell'impianto e dal direttore dei lavori e non collegati professionalmente nè economicamente, in modo diretto o indiretto, all'impresa, che ne attestano la conformità al progetto approvato, l'agibilità e l'immediata operatività.

Al collaudo partecipano i tecnici dello sportello unico, il quale a tal fine si avvale del personale dipendente dalle amministrazioni competenti.

b) Termine (tra 20 e 60 giorni dalla richiesta) - collaudo a cura dell'impresa

L'impresa chiede allo sportello unico di fissare la data del collaudo in un giorno compreso tra il 20mo ed il 60mo successivo a quello della richiesta.

Decorso inutilmente il termine dei 60 giorni l'impresa deve comunicare allo sportello unico la data del collaudo al meno 10 giorni prima.

Quindi il collaudo può aver luogo a cura dell'impresa che ne comunica le risultanze allo sportello unico.

In caso di esito positivo del collaudo l'impresa può iniziare l'attività produttiva. Il certificato di collaudo riguarda tutti gli adempimenti previsti dalla legge e, in particolare, le strutture edilizie, gli impianti produttivi, le misure e gli apparati volti a salvaguardare la sanità, la sicurezza e la tutela ambientale, nonché la loro conformità alle norme sulla tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro ed alle prescrizioni indicate in sede di autorizzazione.

c) Certificato di collaudo - responsabilità

Il certificato di collaudo è rilasciato sotto la piena responsabilità del collaudatore. Nel caso in cui la certificazione risulti non conforme all'opera ovvero a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore od omissione materiale, lo sportello unico assume i provvedimenti necessari, ivi compresa la riduzione in pristino, a spese dell'impresa, e trasmette gli atti alla competente procura della Repubblica, dandone contestuale comunicazione all'interessato.

c) Certificato di collaudo - messa in funzione impianto

Il certificato positivo di collaudo consente la messa in funzione degli impianti fino al rilascio definitivo del certificato di agibilità, del nulla osta all'esercizio di nuova produzione e di ogni altro atto amministrativo richiesto.

d) Controlli

La regione e gli altri enti competenti effettuano i controlli di competenza sugli impianti produttivi, ne comunicano le risultanze agli interessati che possono presentare memorie o chiedere la ripetizione in contraddittorio dell'eventuale esperimento di prove e adottano i provvedimenti, anche in via d'urgenza, previsti dalla legge.

L'effettuazione e l'esito dei controlli sono registrati anche presso l'archivio informatico della regione e della struttura comunale.

Il collaudo effettuato direttamente dall'impresa secondo quanto previsto alla precedente lettera b), non esonera le amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e di controllo in materia, e dalle connesse responsabilità previste dalla legge, da esercitare successivamente al deposito del certificato di collaudo degli impianti.

ART. 9

Prerogativa e collocazione organizzativa

L'ufficio Sportello Unico ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente funzionali alla propria attività. Il personale dello Sportello può richiedere prestazioni d'attività collaborativa ai responsabili di altri uffici e/o servizi, direttamente o tramite il Direttore Generale.

ART. 10

Funzioni di coordinamento

Gli uffici Edilizia privata e Ambiente, il Centro Elaborazione Dati comunale e l'Ufficio Relazioni col Pubblico sono individuati come strutture che coadiuvano l'attività dell'ufficio dello Sportello Unico. Al responsabile di quest'ultimo spetta il potere di coordinare l'attività dei suddetti uffici per ottenere la migliore efficienza ed efficacia dello Sportello Unico, limitatamente agli adempimenti che fanno capo a quest'ultimo.

Agli uffici Edilizia privata e Ambiente, di massima, compete in caso di:

- Costruzione di fabbricato: piano di lottizzazione, concessione edilizia,
- Fabbricato esistente: rilascio licenza d'uso di immobili (agibilità);
- Svolgimento dell'attività: valutazione della compatibilità urbanistica in base al PRG; rilascio del nulla osta per attività che implica l'autorizzazione allo scarico dei reflui nella fognatura comunale, parere igienico-sanitario della AUSL, autorizzazione della Regione per le emissioni in atmosfera, autorizzazione della Provincia per gli scarichi in corsi d'acqua superficiali.

Il C .E.D., in particolare, di concerto col responsabile dello Sportello, dota l'ufficio dello sportello unico dei macchinari hardware necessari all'ufficio e provvede all'acquisizione e/o all'elaborazione del software necessario e alla pubblicazione in Internet dei dati. Il C.E.D. provvede, inoltre, su indicazione del responsabile dell'ufficio dello Sportello, all'aggiornamento della modulistica e della procedura informatica, nonché alla formazione periodica del personale addetto all'ufficio, secondo tempi e modalità stabiliti e concordati col responsabile dello Sportello.

L'U.R.P. viene connesso dal ced in rete con lo sportello unico in sola visualizzazione,

senza possibilità di modificare i dati, allo scopo di fornire ai cittadini notizie sullo stato d'avanzamento delle pratiche, per limitare il carico di lavoro di front-office dello Sportello Unico. Il responsabile dello Sportello Unico, di concerto col responsabile dell'U.R.P., può affidare a quest'ultimo il compito di rilevare il gradimento del servizio mediante questionari e ricerche, nonché il compito di raccogliere proposte di miglioramento. L'U.R.P. provvede, inoltre, a pubblicizzare l'istituzione e il funzionamento dello Sportello Unico, mediante comunicati stampa e pubblicazioni in Internet.

ART. 11 ***Archivi informatici***

In fase di prima attuazione, la procedura informatica deve prevedere i seguenti requisiti:

- a) il collegamento con i dati degli uffici demografici e degli uffici di cui all'art. 6, 1° comma, per agevolare le ricerche e la creazione della banca dati;
- b) la possibilità di creare una scheda del procedimento, dotata di un numero di pratica identificativo, realizzato automaticamente dalla procedura, della data di avvio del procedimento coincidente con il giorno di acquisizione della domanda presso l'ufficio dello Sportello Unico, della tipologia del procedimento (autorizzazione a nuovo impianto, ampliamento di impianto esistente ecc...), dei dati identificativi del soggetto richiedente, sia se persona fisica sia se persona giuridica, di uno schema riassuntivo dei passaggi e dei tempi previsti dalla procedura;
- c) la possibilità del programma di creare avvisi automatici all'operatore, che lo informino delle scadenze previste dalla procedura, per aggiornare lo stato d'avanzamento della pratica ed, eventualmente, informare con lettere il richiedente;
- d) la possibilità di generare modulistica automaticamente nel caso di richiesta rivolta dal cittadino direttamente all' ufficio;
- e) la possibilità di raccogliere le pratiche sulla base di un sistema che le identifichi mediante ricerca fulltext, ordinate per numero di pratica e/o nome dell'intestatario, per fornire in sequenza i dati sullo stato d'avanzamento della procedura; questi dati debbono essere disponibili anche all'U.R.P.;
- f) la possibilità di riversare in Internet modulistica, informazioni sugli adempimenti necessari, lo stato della pratica di ciascun richiedente, cui consentire l'accesso alle informazioni mediante un sistema di riconoscimento con password (o city-card), che assicuri la tutela e la riservatezza dei dati personali (privacy).

Art. 12 ***Ampliamento del servizio***

Sulla base di un' analisi tecnica elaborata di concerto tra il responsabile dell'ufficio dello Sportello Unico e dell'Ufficio Relazioni col Pubblico, il Comune può procedere

all'ampliamento del servizio, con particolare preferenza per servizi di consulenza alle imprese, da fornire anche mediante accordi con collegi professionali e/o Associazioni di Categoria.

ART. 13
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 27 maggio 1999 ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.P.R. n. 447 del 20 ottobre 1998.

Le modifiche al presente regolamento entrano in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.